

## **BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

### **Approvato con D.G.P. n. 249 del 06.09.2011**

#### **ART. 1**

##### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Gli articoli del presente bando disciplinano l'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica sul territorio della provincia di Siena.

#### **ART. 2**

##### **SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
  - a) persone fisiche;
  - b) condomini di unità abitative e/o di edifici;
  - c) altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese;
  - d) piccole e medie imprese (PMI), singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede operativa in Provincia di Siena.
  
2. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
  - 2.1 l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
  - 2.2 l'insussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
  - 2.3 l'insussistenza di cause di scioglimento.

#### **ART. 3**

##### **INTERVENTI AGEVOLABILI**

Sono oggetto del presente bando gli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici ubicati sul territorio della Provincia di Siena, così come definiti dagli artt. 7, 11 e 13 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 6.8.2010, nonché quelli definiti dall'art. 11 e dall'allegato 2, e dagli artt. 15 e 17 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 5.5.2011, per i quali non siano stati richiesti contributi in c/capitale a seguito della partecipazione ad altri bandi comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

Nel rispetto delle condizioni di cumulabilità stabilite dagli artt.5 dei predetti decreti, sono agevolabili solo ed esclusivamente gli impianti fotovoltaici realizzati dai soggetti indicati all'art.2 del presente bando, nei limiti di potenza nominale appresso specificati, che differiscono a seconda del Decreto di riferimento:

<b>TERZO CONTO ENERGIA D.M. 6.8.2010</b>	<b>Impianti "Su edifici"</b>	Sino a 3 kWp
	<b>Impianti "Integrati con caratteristiche innovative".</b>	Sino a 20 kWp
	<b>Impianti "A concentrazione".</b>	Sino a 20 kWp

<b>QUARTO CONTO ENERGIA D.M. 5.5.2011</b>	<b>Impianti "Su edifici"</b>	Sino a 20 kWp
	<b>Impianti "Integrati con caratteristiche innovative".</b>	Sino a 20 kWp
	<b>Impianti "A concentrazione".</b>	Sino a 20 kWp

#### **ART. 4**

##### **SPESE AMMISSIBILI PER GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL TERZO CONTO ENERGIA (D.M. 6.8.2010)**

1. Sono considerate ammissibili le spese ed i costi sostenuti per:

- a. la fornitura di materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
  - b. l'installazione e posa in opera degli impianti;
  - c. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
  - d. la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
  - e. la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti nella misura massima del 5% del costo complessivo dell'intervento.
2. Limitatamente alle spese di cui al comma 1 si stabilisce comunque che il tetto massimo del costo ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici da parte di persone fisiche e di soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2, è fissato in euro:
- a. 3.000,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex articolo 7 del D.M. 6.8.2010;
  - b. 4.200,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.11 del D.M. 6.8.2010;
  - c. 3.700,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.13 del D.M. 6.8.2010;

Per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2, il tetto massimo del costo in termini di imponibile ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici, è fissato in euro:

- a. 2.400,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex articolo 7 del D.M. 6.8.2010;
- b. 3.400,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.11 del D.M. 6.8.2010;
- c. 3.000,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.13 del D.M. 6.8.2010;

dove :

kWp è la potenza nominale dell'impianto.

3. In caso di **installazione di impianti con la contestuale sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto** da parte di persone fisiche e di soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2, il costo massimo ammissibile, in termini di imponibile ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici, è fissato in euro :
- a. 4.200,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex articolo 7 del D.M. 6.8.2010;
  - b. 5.900,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.11 del D.M. 6.8.2010;
  - c. 5.200,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.13 del D.M. 6.8.2010

Mentre per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2, il tetto massimo del costo in termini di imponibile ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici, è fissato in euro :

- a. 3.400,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex articolo 7 del D.M. 6.8.2010;
- b. 4.800,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.11 del D.M. 6.8.2010;
- c. 4.200,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.13 del D.M. 6.8.2010;

4. I beni acquistati per la realizzazione degli impianti devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno venti anni. Sono ammissibili a contributo gli interventi per i quali non sia stata effettuata nessuna altra richiesta di ammissione a benefici previsti da altri bandi comunitari, nazionali e regionali a qualsiasi livello.

#### **ART. 4 bis**

#### **SPESE AMMISSIBILI PER GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL QUARTO CONTO ENERGIA (D.M. 5.5.2011)**

1. Sono considerate ammissibili le spese ed i costi sostenuti per:
  - a. la fornitura di materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
  - b. l'installazione e posa in opera degli impianti;
  - c. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
  - d. la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
  - e. la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti nella misura massima del 5% del costo complessivo dell'intervento.

2. Limitatamente alle spese di cui al comma 1, si stabilisce comunque che il tetto massimo del costo ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici da parte di persone fisiche e di soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2, è fissato in euro:
- 2.700,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex allegato 2 al D.M. 5.5.2011;
  - 4.000,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.15 del D.M. 5.5.2011;
  - 3.500,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.17 del D.M. 5.5.2011;

Per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2, il tetto massimo del costo in termini di imponibile ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici, è fissato in euro:

- 2.200,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex allegato 2 al D.M. 5.5.2011;
  - 3.200,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.15 del D.M. 5.5.2011;
  - 2.800,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.17 del D.M. 5.5.2011;
- dove :
- kWp è la potenza nominale dell'impianto.

3. In caso di **installazione di impianti con la contestuale sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto** da parte di persone fisiche e di soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2, il costo massimo ammissibile, in termini di imponibile ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici, è fissato in euro :

- 3.800,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex allegato 2 al D.M. 5.5.2011;
- 5.600,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.15 del D.M. 5.5.2011;
- 4.900,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.17 del D.M. 5.5.2011;

Mentre per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2, il tetto massimo del costo in termini di imponibile ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici, è fissato in euro :

- 3.000,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex allegato 2 al D.M. 5.5.2011;
- 4.500,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art.15 del D.M. 5.5.2011;
- 3.900,00 a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.17 del D.M. 5.5.2011;

4. I beni acquistati per la realizzazione degli impianti devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno venti anni. Sono ammissibili a contributo gli interventi per i quali non sia stata effettuata nessuna altra richiesta di ammissione a benefici previsti da altri bandi comunitari, nazionali e regionali a qualsiasi livello.

## ART. 5

### INTENSITA' DELL'INCENTIVO E CUMULABILITA' PER GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL TERZO CONTO ENERGIA (D.M. 6.8.2010)

1. L'incentivo di cui al presente bando per le persone fisiche ed i soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2 è un contributo in conto capitale la cui misura massima è pari al:
- 15% a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex articolo 7 del D.M. 6.8.2010, sino ad un massimo di Euro 1.350,00 ad impianto che, in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 1.890,00;
  - 25% a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art. 11 del D.M. 6.8.2010 sino ad un massimo di Euro 7.000,00 ad impianto che, in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 9.500,00 ;
  - 20% a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.13 del D.M. 6.8.2010 sino ad un massimo di Euro 4.800,00 ad impianto che, in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 6.800,00;

Per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2 la misura massima dell'incentivo in termini di imponibile è la seguente:

- a. 15% a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex articolo 7 del D.M. 6.8.2010, sino ad un massimo di Euro 1.080,00 ad impianto che, in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 1.530,00;
- b. 25% a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art. 11 del D.M. 6.8.2010 sino ad un massimo di Euro 5.600,00 ad impianto che, in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 7.600,00;
- c. 20% a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.13 del D.M. 6.8.2010 sino ad un massimo di Euro 3.900,00 ad impianto che, in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 5.500,00;

Per quanto concerne le modalità di installazione, oltre al già richiamato D.M. 6.8.2010, costituiscono riferimento le Linee Guida emanate dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE SPA) reperibili sul sito : [www.gse.it](http://www.gse.it).

2. Il contributo di cui al presente bando è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare di cui ai D.M. 6.8.2010 "III conto energia". Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.
3. Il richiedente si deve impegnare a mantenere attivo ed in piena efficienza l'impianto sul territorio della provincia di Siena per un periodo di almeno 20 anni, pena la decadenza da ogni beneficio e l'impegno alla restituzione dello stesso.

#### **ART. 5 BIS**

#### **INTENSITA' DELL'INCENTIVO E CUMULABILITA' PER GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL QUARTO CONTO ENERGIA (D.M. 5.5.2011)**

- 1.L'incentivo di cui al presente bando per le persone fisiche ed i soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2 è un contributo in conto capitale la cui misura massima è pari al:
  - a. 15% a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex allegato 2 al D.M. 5.5.2011, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 ad impianto che, in caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 7.000,00 ;
  - b. 25% a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art. 15 del D.M. 5.5.2011 sino ad un massimo di Euro 6.500,00 ad impianto che, in caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 9.000,00;
  - c. 20% a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.17 del D.M. 5.5.2011 sino ad un massimo di Euro 4.500,00 ad impianto che, in caso di installazione di impianti di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 6.300,00;

Per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2 la misura massima dell'incentivo in termini di imponibile è la seguente:

- a. 15% a kWp installato per impianti fotovoltaici sugli edifici ex allegato 2 al D.M. 5.5.2011, sino ad un massimo di Euro 4.000,00 ad impianto che, in caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 5.600,00;
- b. 25% a kWp installato per impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative" ex art. 15 del D.M. 5.5.2011 sino ad un massimo di Euro 5.200,00 ad impianto che, in caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 7.200,00;
- c. 20% a kWp installato per impianti fotovoltaici a concentrazione ex art.17 del D.M. 5.5.2011 sino ad un massimo di Euro 3.600,00 ad impianto che, in caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, diventano 5.000,00;

Per quanto concerne le modalità di installazione, oltre al già richiamato D.M. 5.5.2011, costituiscono riferimento le Linee Guida emanate dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE SPA) reperibili sul sito : [www.gse.it](http://www.gse.it).

2. Il contributo di cui al presente bando è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare di cui al D.M. 5.5.2011 "IV conto energia". Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.
3. Il richiedente si deve impegnare a mantenere attivo ed in piena efficienza l'impianto sul territorio della provincia di Siena per un periodo di almeno 20 anni, pena la decadenza da ogni beneficio e l'impegno alla restituzione dello stesso.

## ART. 6

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL TERZO CONTO ENERGIA (D.M. 6.8.2010)

I soggetti di cui all'articolo 1, residenti nel territorio della Provincia di Siena, possono richiedere al Comune territorialmente competente il contributo per la realizzazione di impianti da collocarsi nel territorio della Provincia di Siena, compilando i **Moduli "F3" o "F4"**, a seconda che siano o meno soggetti passivi IVA, allegati al presente bando e presentandoli assieme alla documentazione in essi richiamata.

I Comuni, una volta appurata la fattibilità urbanistica dell'intervento e la completezza dei documenti previsti dal presente bando, inviano all'Amministrazione Provinciale di Siena la documentazione loro pervenuta corredata dalla dichiarazione di fattibilità di cui al **Modulo "R"** allegato al presente bando.

Nel caso in cui il Comune verifichi che non esistono le condizioni tecnico-urbanistiche per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, comunica direttamente il proprio parere negativo al richiedente senza inviare nessun modulo o documento alla Provincia.

L'Amministrazione Provinciale, una volta ricevuto il **Modulo "R"** ed i relativi allegati da parte dei Comuni, valuta la documentazione di cui alla domanda. Se tale documentazione risponde ai requisiti del bando, dichiara ammissibile a finanziamento l'intervento nei limiti delle risorse residue disponibili e prenota in via provvisoria le risorse a favore del soggetto beneficiario comunicando al Comune territorialmente competente ed al soggetto richiedente l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento.

In caso di impianti già realizzati è sufficiente che il richiedente provveda ad inviare alla Provincia i moduli di domanda F3 o F4 citando gli estremi dell'autorizzazione comunale già rilasciata a suo favore.

## ART. 6 BIS

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL QUARTO CONTO ENERGIA (D.M. 5.5.2011)

I soggetti di cui all'articolo 1, residenti nel territorio della Provincia di Siena, possono richiedere al Comune territorialmente competente il contributo per la realizzazione di impianti da collocarsi nel territorio della Provincia di Siena, compilando i **Moduli "G3" o "G4"**, a seconda che siano o meno soggetti passivi IVA, allegati al presente bando e presentandoli assieme alla documentazione in essi richiamata.

I Comuni, una volta appurata la fattibilità urbanistica dell'intervento e la completezza dei documenti previsti dal presente bando, inviano all'Amministrazione Provinciale di Siena la documentazione loro pervenuta corredata dalla dichiarazione di fattibilità di cui al **Modulo "R"** allegato al presente bando.

Nel caso in cui il Comune verifichi che non esistono le condizioni tecnico-urbanistiche per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, comunica direttamente il proprio parere negativo al richiedente senza inviare nessun modulo o documento alla Provincia.

L'Amministrazione Provinciale, una volta ricevuto il **Modulo "R"** ed i relativi allegati da parte dei Comuni, valuta la documentazione di cui alla domanda. Se tale documentazione risponde ai requisiti del bando, dichiara ammissibile a finanziamento l'intervento nei limiti delle risorse residue disponibili e prenota in via provvisoria le risorse a favore del soggetto beneficiario comunicando al Comune territorialmente competente ed al soggetto richiedente l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento.

In caso di impianti già realizzati è sufficiente che il richiedente provveda ad inviare alla Provincia i moduli di domanda F3 o F4 citando gli estremi dell'autorizzazione comunale già rilasciata a suo favore.

## ART. 7

### ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO

La Provincia, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione citata agli artt.6 e 6 bis, acquisito il parere dell'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente, esperisce l'esame della documentazione valutando in via provvisoria la misura dell'incentivo locale in conto capitale assegnabile ai richiedenti.

L'ordine di ammissione in via provvisoria al contributo sarà quello sequenziale, secondo la data di ricevimento delle domande da parte dell'Amministrazione Provinciale di Siena; ai fini della formazione dell'elenco cronologico farà fede il numero progressivo di protocollo attribuito dal competente servizio provinciale.

Ai fini dell'erogazione effettiva del contributo il soggetto beneficiario provvede ad inviare alla Provincia il **MODULO "Z3" (da utilizzarsi per gli impianti disciplinati dal D.M.6.8.2010)** o il **MODULO "Z4" (da utilizzarsi per gli impianti disciplinati dal D.M. 5.5.2011)**, corredati di copia dei documenti ivi previsti e qui di seguito elencati:

1. Copia della Convenzione con il GSE SpA per il riconoscimento delle tariffe incentivanti;
2. Documentazione finale di spesa, consistente in copia delle fatture emesse e copia delle ricevute dei pagamenti effettuati rappresentate esclusivamente da bonifici bancari o assegni bancari e circolari non trasferibili. Non sono ammesse rendicontazioni di spese pagate in contanti.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, i soprarichiamati documenti, a pena della revoca dell'ammissibilità al contributo, dovranno essere inviati/consegnati dal soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico al Servizio

Ambiente dell'Amministrazione Provinciale entro **180 giorni** dalla dichiarazione di ammissibilità di cui al presente articolo.

Decorso tale termine ed in mancanza dell'invio dei predetti documenti, o di una richiesta di proroga dei termini per la consegna, la Provincia dispone la revoca del contributo assegnato in via provvisoria.

Ricevuti i predetti documenti, l'Amministrazione Provinciale dispone un sopralluogo da parte di tecnici dell'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente finalizzato alla verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente bando ed all'esame della documentazione tecnica, di seguito elencata, che i beneficiari dovranno rendere disponibile:

- A) Richiesta di concessione della tariffa incentivante;
- B) Scheda tecnica finale d'impianto comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale;
- C) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- D) Documentazione finale di progetto, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell'impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato "pdf");
- E) Elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori, da fornire su supporto cartaceo oppure magnetico indicante modello, marca e numero di matricola (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto e le fotografie);
- F) Certificato di collaudo contenente le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell'impianto, verifiche prestazionali dell'impianto previste dal DM 6.8.2010 (dal sito del GSE è possibile scaricare un fac-simile del certificato di collaudo richiesto);
- G) Permesso di costruire ottenuto per l'installazione dell'impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività o di altro titolo edilizio; qualora non sia necessario né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile dell'impianto deve esplicitare tale situazione con un'apposita dichiarazione;
- H) Comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (cosiddetto "POD" definito all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione AEEG n. 111/06).
- I) Certificato di smaltimento rilasciato da un soggetto in possesso delle autorizzazioni di legge (solo in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto);
- J) Foto ante operam (solo in caso di installazione di impianti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto). Sono le fotografie della copertura prima dell'intervento di bonifica.

Al termine dell'istruttoria di verifica sulla documentazione finale dell'impianto realizzato anche a seguito dell'esito positivo della verifica documentale e dell'esito del sopralluogo effettuato dall'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente, la Provincia stabilisce in via definitiva la somma da erogare liquidandola al Comune territorialmente competente. Quest'ultimo provvede ad erogare l'incentivo a favore del beneficiario.

Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario:

- a. accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari;
- b. obbligo ad inviare all'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente s.r.l., entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi all'energia prodotta dall'impianto installato;
- c. impegno a restituire il contributo assegnato nel caso che l'impianto per qualsiasi motivo fosse distolto dal suo utilizzo entro venti anni dalla data della sua attivazione;
- d. obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le eventuali pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Provincia di Siena.

## **ART. 8 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

La Provincia potrà incaricare l'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente di effettuare controlli sugli impianti realizzati. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo concesso e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

## **Allegati al Bando:**

1. Mod. "**F3**": domanda di contributo da parte di persone fisiche per impianti di cui al III Conto Energia;
2. Mod. "**F4**" : domanda di contributo da parte di soggetti IVA ed impianti di cui al IV Conto Energia;
3. Mod. "**G3**": domanda di contributo da parte di persone fisiche per impianti di cui al IV Conto Energia;
4. Mod. "**G4**": domanda di contributo da parte di soggetti iva per impianti di cui al IV Conto Energia;
5. Mod. "**R**": dichiarazione di fattibilità che deve essere redatta dai Comuni;
6. Mod. "**Z3**": richiesta di liquidazione del contributo per gli impianti di cui al III Conto Energia;
7. Mod. "**Z4**": richiesta di liquidazione del contributo per gli impianti di cui al IV Conto Energia.